



**AZIENDA SPECIALE CONSORTILE BRESCIA EST**  
<https://www.pdzbest.it>



**SCHEMA DI CONTRATTO**

**SISTEMA INTEGRATO DI SERVIZI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON MINORI MEDIANTE  
INTERVENTI EDUCATIVI E MULTIDISCIPLINARI**

<b>PREMESSE.....</b>	<b>2</b>
Art. 1. Norme regolatrici e definizioni.....	2
Art. 2. Oggetto e luogo dell'Appalto .....	3
Art. 3. Durata del Contratto.....	3
Art. 4. Condizioni e modalità di esecuzione del servizio; obblighi e adempimenti a carico dell'impresa.....	4
Art. 5. Valore dell'Appalto – corrispettivi - quantitativi .....	5
Art. 6. Revisione prezzi .....	6
Art. 7. Modifica del contratto durante il periodo di efficacia .....	7
Art. 8. Adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti - corrispettivi .....	8
Art. 9. Tracciabilità dei pagamenti .....	9
Art. 10. DEC, RUP, e referente dell'Appaltatore.....	10
Art. 11. Verifiche di conformità e controlli.....	11
Art. 12. Penali .....	11
Art. 13. Personale – Norme generali - incompatibilità .....	13
Art. 14. Clausole sociali.....	15
Art. 15. Disciplina del subappalto .....	16
Art. 16. Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa .....	16
Art. 17. Garanzia definitiva .....	17
Art. 18. Divieto di cessione del contratto e cessione del credito.....	18
Art. 19. Risoluzione per inadempimento dell'Appaltatore .....	18
Art. 20. Recesso .....	20
Art. 21. Forza Maggiore .....	20
Art. 22. Obblighi di riservatezza.....	21
Art. 23. Trattamento dei dati personali.....	22
Art. 24. Spese contrattuali, imposte, tasse, .....	24
Art. 25. Foro esclusivo.....	24

## **TRA**

L'Azienda Speciale per i Servizi alla Persona, con sede \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, rappresentata ai fini del presente atto da \_\_\_\_\_, che interviene ed agisce in rappresentanza della stessa nella sua qualità di \_\_\_\_\_, giusta i poteri conferitigli da \_\_\_\_\_ (nel seguito, per brevità, "Azienda", "Committente" o "Stazione Appaltante")

## **E**

la Società \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, P.IVA \_\_\_\_\_, rappresentata ai fini del presente atto da \_\_\_\_\_, che interviene ed agisce in rappresentanza della stessa nella sua qualità di \_\_\_\_\_, giusta i poteri conferitigli da \_\_\_\_\_ (di seguito per brevità anche "Impresa", "Appaltatore" o "Fornitore")

## **PREMESSE**

- a) con determinazione n. \_\_\_\_\_, la Stazione Appaltante ha indetto una gara a procedura aperta per l'affidamento in appalto del servizio di gestione del sistema integrato di servizi a sostegno delle famiglie con minori mediante interventi educativi e multidisciplinari.
- b) con verbale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stata formulata la proposta di aggiudicazione a favore dell'operatore economico \_\_\_\_\_;
- c) l'Appaltatore è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche sul possesso dei requisiti prescritti dalla documentazione di gara;
- d) il soggetto competente, con determinazione n. \_\_\_\_\_, ha approvato la proposta di aggiudicazione, aggiudicando conseguentemente l'appalto al suddetto operatore economico;
- e) la predetta Aggiudicazione è stata comunicata, ai sensi dell'art. 90, co. 1 lett. b) del Codice;
- f) è spirato il termine di stand still pari di cui all'art. 18 del Codice;
- g) l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, e nel particolare:
  - I. \_\_\_\_\_
  - II. \_\_\_\_\_
- h) l'appaltatore espressamente prende atto ed accetta che:
  - tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi "solari" ove non diversamente stabilito;
  - tutti i termini, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.
  - tutti i valori in cifra assoluta si intendono in euro e, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.

### **Art. 1. Norme regolatrici e definizioni**

1. Le premesse di cui al presente contratto, gli allegati, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

- dalle norme applicabili ai contratti della Pubblica Amministrazione;
  - dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
  - dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 36/2023 e dai relativi allegati;
  - dal decreto legislativo 9 aprile n. 2008, n. 81;
  - dall'ulteriore disciplina settoriale richiamata nei documenti di gara.
3. Il contratto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e imprescindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità, dedotti e risultanti dal Capitolato Prestazionale e dai documenti di gara, integranti la succitata decisione a contrarre, che l'appaltatore dichiara di conoscere e di accettare, e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. In caso di discordanza o contrasto tra detti atti o documenti con quelli prodotti in gara dall'appaltatore, avranno prevalenza i primi, fatta eccezione per eventuali proposte migliorative formulate dall'Impresa e non rifiutate dalla stazione appaltante.
  4. Il Committente provvederà a comunicare al Casellario Informatico di cui all'art. 222, co. 10 del Codice i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.
  5. Sono allegati al contratto i seguenti documenti:
    - a) \_\_\_\_\_
    - b) \_\_\_\_\_
    - c) \_\_\_\_\_
    - d) \_\_\_\_\_
  6. Costituiscono parte integrante del Contratto, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti:
    - a) \_\_\_\_\_
    - b) \_\_\_\_\_
    - c) \_\_\_\_\_
    - d) \_\_\_\_\_
  7. Si rinvia alle definizioni contenute nell'art. 1 del capitolato.

## **Art. 2. Oggetto e luogo dell'Appalto**

1. Costituisce oggetto dell'appalto il servizio di gestione del sistema integrato di servizi a sostegno delle famiglie con minori mediante interventi educativi e multidisciplinari.
2. Il contratto sarà da eseguirsi sui territori dei Comuni afferenti all'Azienda.
3. Il tutto come meglio definito nel capitolato prestazionale. Detto rinvio è necessario in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali.

## **Art. 3. Durata del Contratto**

1. Il presente contratto ha la durata di tre anni solari, e precisamente dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_.
2. Il Committente redigerà apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, anche in contraddittorio con l'Appaltatore.
3. Il Committente si riserva la facoltà di prorogare il contratto per ulteriori due anni solari, ai sensi dell'art. 120, c. 10 del Codice. In caso di esercizio di tale opzione l'appaltatore è tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto, e soggiace al diritto potestativo del Committente. Negli stessi patti e condizioni s'intendono ricomprese le migliorie proposte in sede di offerta tecnica, le quali dovranno essere

mantenute e/o riproposte nella medesima forma e comunque con il medesimo impatto economico a valere anche sul nuovo orizzonte temporale accordato, in misura proporzionale ad esso.

4. Il Committente manifesta la volontà di ricorrere all'opzione di cui al precedente comma mediante comunicazione mezzo posta elettronica certificata, almeno 30 giorni prima rispetto alla scadenza del contratto. L'appaltatore può comunque assentire alla proroga tardivamente comunicata dal Committente, purché questa sia comunicata entro la scadenza del contratto.
5. Il Committente si riserva la facoltà di prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di gara per l'individuazione del nuovo contraente, ai sensi e nei termini di cui all'art. 120, c. 11 del Codice.
6. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il Committente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 121 del Codice.

#### **Art. 4. Condizioni e modalità di esecuzione del servizio; obblighi e adempimenti a carico dell'impresa**

1. Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nel Capitolato Prestazionale e relativi allegati. L'appaltatore si impegna altresì a integrare le prestazioni contrattuali con quelle proposte nell'ambito dell'offerta tecnica, salvo volontà contraria del committente resa nota all'affidatario per iscritto.
2. L'Impresa si obbliga quindi ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto.
3. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compreso il coordinamento.
4. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno a esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Committente.
5. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
6. Per le prestazioni contrattuali dovute, l'Appaltatore si obbliga ad avvalersi esclusivamente di idonee risorse e di mezzi adeguati, in possesso dei requisiti specificatamente indicati nel Capitolato e nell'offerta tecnica.
7. Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.).
8. In merito a quanto sopra l'Amministrazione committente si intende sollevata da qualsiasi responsabilità.
9. L'impresa è tenuta a comunicare alla Committente ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi, nonché ogni altra circostanza rilevante in punto di possesso dei requisiti di ordine generale per l'esecuzione di contratti pubblici. Tale comunicazione dovrà pervenire alla Committente entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.



11. L’Affidatario prende tuttavia atto e accetta che l’effettivo svolgimento delle prestazioni è subordinato a fattori variabili, quali le esigenze dell’utenza, le decisioni strettamente personali delle famiglie, le disposizioni dei servizi di secondo livello. Pertanto i quantitativi previsti si devono intendere puramente presuntivi, e non possono in alcun modo impegnare la Stazione Appaltante, che avrà la facoltà di ordinare, secondo le necessità effettive, l’effettuazione di quantitativi minori di ore rispetto a quelle indicate come presunte nei documenti di gara e utilizzate per stimare l’importo contrattuale, senza che l’aggiudicatario possa sollevare eccezioni al riguardo o pretendere indennità di sorta, fatta salva la possibilità di richiedere la risoluzione del contratto allorquando le prestazioni si riducano in misura superiore al 20% di quelle stimate. Tale disposizione è idonea a rispettare sia l’equilibrio del sinallagma negoziale, sia della determinabilità dell’oggetto del contratto ex art. 1346 c.c., essendo a tal fine sufficiente l’indicazione della “quantità totale” presuntivamente rispondente al fabbisogno, consistente nell’importo massimo (solo potenziale) spendibile a essa quantità riferito.

#### **Art. 6. Revisione prezzi**

1. Durante l’esecuzione potranno essere (alternativamente) riconosciute le revisioni prezzi ordinaria e straordinaria, rispettivamente previste dai commi 2-bis e 2 lett. b) del Codice
2. A partire dalla data di avvio del servizio, alla scadenza di ciascun anno solare (di seguito “Periodo di rilevazione”), il prezzo unitario (di seguito “Prezzo oggetto di Rilevazione”), potrà a richiesta essere oggetto di revisione ordinaria, in base all’indicatore dei prezzi al consumo per collettività (FOI), indice generale senza tabacchi.
3. In particolare, si considererà la variazione percentuale tra il valore dell’Indice relativo al mese in cui ricade la data di avvio del servizio e l’ultimo disponibile nel mese precedente a quello di scadenza del Periodo di Rilevazione.
4. La richiesta deve in tal caso pervenire a pena di decadenza entro il mese di novembre di ogni anno, e deve riportare analiticamente le modalità di calcolo seguite per la determinazione dei nuovi prezzi.
5. Quanto alla revisione straordinaria, essa potrà essere assentita esclusivamente nel caso in cui si siano verificate variazioni, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiori al 3% del valore contrattuale, nel qual caso i prezzi verranno aggiornati nella misura dell’80% del valore eccedente la variazione del 3% a decorrere dal mese successivo a quella in cui si è fatta registrare la variazione rilevante.
6. Ai sensi dell’art. 11 dell’Allegato II.2-bis del Codice, ai fini del calcolo della variazione di cui al precedente comma saranno utilizzati i seguenti indici, previsti nella tabella D.2 del predetto Allegato associati al CPV assistenza non residenziale, a cui sono assegnati i relativi pesi ponderali, applicando la formula prevista dalla tabella D, comma 7.

<b>tipo di indice</b>	<b>Indice ISTAT</b>	<b>Peso/percentuale</b>
prezzi al consumo	Istat [1240] Assistenza sociale	10 %
Indice delle retribuzioni	[88] Assistenza sociale non residenziale	90 %

7. In conformità a quanto previsto dall’art. 12, comma 2, dell’Allegato II.2-bis del Codice, in caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nelle ipotesi di cui all’art. 1,

commi 3, 4 e 5, dell'Allegato I.3 del Codice, il valore di riferimento per il calcolo della variazione straordinaria è quello relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione, come individuato dall'art. 1, commi 1 e 2, del predetto Allegato.

8. In seguito alla determinazione di cui al precedente periodo, l'Amministrazione comunica all'appaltatore i nuovi prezzi a seguito della revisione, da applicare alle prestazioni ancora da eseguire. L'appaltatore potrà fatturare l'importo derivante dalla revisione dei prezzi contrattuali secondo le modalità indicate nel capitolato specifico di ciascun lotto.
9. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'Allegato II.2-bis del Codice, qualora l'applicazione del presente articolo non permetta di raggiungere la conservazione dell'equilibrio contrattuale e tale principio non possa essere garantito mediante rinegoziazione secondo buona fede, è fatta salva la possibilità per l'Amministrazione o per l'appaltatore di invocare la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto. In tale eventualità si applica l'art. 122, comma 5, del Codice.
10. In caso di ricorso al subappalto, con riferimento alle prestazioni oggetto dello stesso il contratto di subappalto dovrà necessariamente contenere clausole di revisione prezzi, determinate secondo quanto previsto dall'art. 119, comma 2-bis, del Codice.
11. Per tutto quanto qui non disposto si rinvia alla disciplina prevista dall'Allegato II.2-bis del Codice.
12. Resta inteso che, al fine di evitare una doppia compensazione per il medesimo fenomeno inflattivo, nell'ipotesi di cui al comma 5), l'incremento di prezzo già riconosciuto in virtù dei meccanismi ordinari di cui al comma 2) non è considerato nel calcolo della variazione del costo del servizio rilevante ai fini dell'attivazione della clausola straordinaria di revisione prezzi (i.e. la riduce sino a concorrenza), se riferibili allo stesso periodo e alla medesima variazione dei costi. Parimenti, ove la revisione straordinaria sia attivata prima di quella ordinaria, per quest'ultima sarà riconosciuta la sola eccedenza, in termini analoghi a quelli di cui al periodo che precede.
13. Ove si avvalga della revisione del comma 2), l'appaltatore è comunque tenuto a comunicare al Comune la sussistenza del diritto alla revisione straordinaria, mediante trasmissione di un analitico conteggio che evidenzi il differenziale eventualmente dovuto in applicazione delle regole previste dal presente articolo.
14. In nessun caso la revisione prezzi potrà avere carattere retroattivo, ed essa decorrerà dalla data del provvedimento che all'uopo sarà adottato dal competente soggetto del Comune.

#### **Art. 7. Modifica del contratto durante il periodo di efficacia**

1. Le modifiche al contratto verranno disposte, ricorrendone i presupposti, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 120 del Codice oltre che nel rispetto degli obblighi di pubblicazione e comunicazione applicabili.
2. Il Committente si riserva la facoltà:
  - a) nei limiti di quanto previsto all'art. 120, comma 2, del Codice, chiedere al Fornitore prestazioni supplementari che si rendano necessarie, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 120, comma 1, lettera b), del Codice.
  - b) nei limiti di quanto previsto dall'art. 120, comma 2, del Codice apportare modifiche al contratto ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 120, comma 1, lettera c) del Codice;
  - c) apportare la modifica di cui all'art. 120, comma 1, lettera d) del Codice;

- d) apportare modifiche al contratto nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 120, comma 3 del Codice.
3. Nei casi di cui alle precedenti lettere a), b) e d), la Committente effettuerà le pubblicazioni e/o le comunicazioni ad ANAC ai sensi dell'art. 120, commi 14 e 15 del Codice.
  4. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni (ore), la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni previste dal capitolato prestazionale, nei limiti dell'importo indicato nell'art. 5, c. 2 lett. c) del presente contratto, ai sensi dell'art. 120, c. 1, lett. a) e 9 del Codice.
  5. Qualora in corso di esecuzione si renda necessaria l'attivazione di progetti specifici o sperimentali, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni previste dal capitolato prestazionale, nei limiti dell'importo indicato nell'art. 5, c. 2 lett. d), ai sensi dell'art. 120, c. 1, lett. a) del Codice.
  6. Qualora dovessero sopraggiungere circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato, tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, avrà diritto alla rinegoziazione delle condizioni contrattuali secondo buona fede, nei limiti e alle condizioni previste dagli artt. 9 e 120, comma 8 del Codice.

**Art. 8. Adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti - corrispettivi**

1. Ogni pagamento è subordinato alla presentazione al Committente della pertinente fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento.
2. Il contratto è da intendersi a misura, e dovranno essere emesse fatture mensili contenenti il monte ore effettivamente reso, ed il relativo prezzo unitario, come meglio evidenziato nell'art. 5.
3. Il Committente, ai sensi dell'art. 11, c. 6 del Codice, opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 (zerovirgolacinque) % (per cento) che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del Contratto; le ritenute possono essere svincolate solo in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.). Dette ritenute devono pertanto essere fatturate e assoggettate a IVA solo in seguito all'ottenimento del certificato di verifica di conformità.
4. La fattura da emettersi con le modalità previste dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55, nel rispetto della disciplina sulla tracciabilità prevista dal presente contratto.
5. Nell'emissione della fattura la Ditta affidataria dovrà inoltre rispettare la disciplina di cui all'art. 17- ter del Dpr n. 633/1972 in relazione allo "Split Payment".
6. Le fatture dovranno comunque essere accompagnate da un allegato (da trasmettere e-mail e in formato excel o equivalente) in cui vengano riportate le ore effettivamente svolte dal personale, suddivise per mansione (coordinatore, educatori, mediatori ecc.). Detto file dovrà avere carattere progressivo e cumulativo. Dovrà quindi contenere i dati relativi alle fatturazioni pregresse, preferibilmente con una suddivisione in diversi "fogli" per ciascuna mensilità, e riportare oltre ai quantitativi relativi al mese corrente anche il valore complessivo delle ore nell'ambito del rapporto contrattuale alla data di chiusura della mensilità per la quale si emette fattura. Dovranno altresì essere riportati i valori economici correlati al quantitativo,

con separata indicazione del valore al lordo ed al netto dell'IVA, e con evidenza dell'ammontare delle ritenute di garanzia di cui al comma 2). Tale file potrà essere sostituito in caso di messa a disposizione di piattaforme informatiche che consentano di raggiungere il medesimo fine.

7. Ogni pagamento è subordinato:
  - a) all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 6, comma 11, del DL 8 aprile 2013, n. 35, convertito con L. n. 63 del 2013; ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dagli estremi del DURC;
  - b) all'ottemperanza alle prescrizioni del presente contratto e dal Capitolato in materia di tracciabilità dei pagamenti;
  - c) ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, e in caso di fattura di valore superiore a € 5.000,00 al netto dell'IVA, all'accertamento, da parte del committente, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.
8. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, il RUP invita per iscritto lo stesso a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, il Committente provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente.
9. Fatto salvo quanto sopra esposto, il committente provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del documento contabile, previo accertamento da parte del DEC delle prestazioni effettuate, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

#### **Art. 9. Tracciabilità dei pagamenti**

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, devono comunicare al committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accessi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni il committente sospende i pagamenti.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:
  - a) per pagamenti a favore dell'Appaltatore, o comunque di soggetti che forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
  - b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui ai precedenti capoversi;

- c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal presente articolo, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
  4. Ogni pagamento effettuato ai sensi di quanto previsto dalla lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG relativo alla gara cui si riferisce il presente contratto. Per gli investimenti pubblici finanziati da soggetti terzi dovrà altresì essere indicato il CUP.
  5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:
    - a) la violazione delle prescrizioni di cui alla lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
    - b) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere b) e c), e/o di quelle previste nei capoversi successivi, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto.
  6. I soggetti di cui al primo paragrafo del presente articolo che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
  7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi di quanto previsto dalla lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
  8. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si rinvia alla Determinazione ANAC, n. 4 del 7 luglio 2011 Anac, come da ultimo modificata dalla Delibera n. 585 del 19 dicembre 2023, ed agli eventuali successivi aggiornamenti che interverranno in costanza di rapporto.

#### **Art. 10. DEC, RUP, e referente dell'Appaltatore**

1. Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) del presente contratto è il direttore pro tempore dell'Azienda, ed assolve tutti i compiti previsti dall'art. 15 del Codice.
2. Il DEC (Direttore dell'Esecuzione) è .
3. La direzione dell'esecuzione si sostanzia in un insieme di attività volte a garantire che l'esecuzione del Contratto avvenga nei tempi stabiliti ed in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione, con funzioni di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del Contratto. Per i compiti specifici del DEC si rimanda all'allegato II.14 del Codice.
4. L'appaltatore ha indicato nella persona di  il referente del servizio che interagirà con la committenza, in nome e per conto del Contraente medesimo, in ordine all'esecuzione del presente Contratto.

#### **Art. 11. Verifiche di conformità e controlli**

1. L'attività di verifica e controllo dell'Appaltatore è tesa a verificare che le previsioni del contratto siano pienamente rispettate, sia con riferimento alle scadenze temporali, che alle modalità di consegna, alla qualità e quantità dei servizi, per le attività principali come per le prestazioni accessorie, e a valutare:
  - a) la qualità del servizio (aderenza/conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nel contratto);
  - b) l'adeguatezza delle prestazioni ed il rispetto degli standard previsti per ciascuna di esse;
  - c) l'adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte;
  - d) il rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
  - e) il rispetto della normativa sul lavoro e dei contratti collettivi;
  - f) il rispetto delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori da parte dell'Appaltatore;
2. Tali verifiche sono condotte nel corso dell'intera durata del rapporto secondo la frequenza discrezionalmente decisa dal DEC in relazione alle diverse tipologie di verifica.
3. L'Impresa si obbliga a consentire alla Committente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
4. Delle operazioni di verifica di conformità (intermedie e conformità finale) verrà redatto apposito certificato di conformità o documento equivalente che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al RUP per gli adempimenti di competenza.
5. Nel caso di esito positivo della verifica la data del documento attestante l'esito stesso verrà considerata quale "Data di Accettazione" relativamente alle attività verificate da parte del Committente.
6. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, l'Appaltatore dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo che sarà concesso dal committente nel certificato di conformità intermedia/documento equivalente. In tale ipotesi, la verifica di conformità verrà ripetuta, ferma l'applicazione delle penali relative di cui al presente contratto.
7. Nell'ipotesi in cui anche la seconda verifica di conformità dia esito negativo, l'Appaltatore, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi del successivo articolo 19, nonché dell'art. 1456 c.c.
8. Il Committente nel caso di particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale che non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, si riserva la possibilità di effettuare ispezioni, verifiche e controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
9. La verifica di conformità finale è avviata entro trenta giorni dall'ultimazione della prestazione e si concluderà entro sessanta giorni dall'ultimazione dell'esecuzione.
10. In caso di esito positivo della verifica di conformità finale, il committente rilascerà il "certificato di verifica di conformità" qualora risulti che l'Appaltatore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, nel rispetto di quanto previsto all'art. 116 del Codice e dall'art. 37 dell'Allegato II.14 del Codice.

#### **Art. 12. Penali**

1. L'Appaltatore riconosce e accetta l'applicazione delle penali nel prosieguo indicate.

2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali nel prosieguo definite, dovranno essere contestati per iscritto dall'Appaltatore alla Stazione appaltante, il quale dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Appaltatore medesimo nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Appaltatore nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate all'Appaltatore le penali.
3. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Stazione appaltante si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 c.c., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento agli obblighi contrattuali.
4. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l'Appaltatore si impegna espressamente a rifondere alla Stazione appaltante l'ammontare di eventuali oneri che la stessa Stazione appaltante dovesse subire – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità dell'Appaltatore stesso.
5. La Stazione appaltante, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, attuerà ritenute sul compenso spettante esposto in fattura, ovvero si avvarrà della garanzia definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero potrà compensare il credito con quanto eventualmente dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel Capitolato Prestazionale non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

<u>Tipologia inadempimento</u>	<u>Importo penale</u>
Mancata messa a disposizione del professionista nei termini previsti dal capitolato	€ 300,00 ad evento
Mancato effettuazione di uno o più servizi	€ 500,00 ad evento
Mancata implementazione o implementazione solo parziale degli interventi definiti per ogni singolo caso	A seconda della gravità da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00 ad evento
Mancato rispetto degli orari di servizio	€ 200,00 ad evento
Modifica del personale assegnato al caso senza preventiva comunicazione al Committente	€ 300,00 ad evento
Ritardo nell'implementazione delle migliorie proposte in sede di offerta tecnica	€ 25,00 per ogni giorno di ritardo
Difficoltà nell'esecuzione dei servizi rispetto al capitolato e/o a quanto previsto dagli atti di gara e dall'offerta tecnica	A seconda della gravità da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00 ad evento
Figure professionali diverse da quelle previste e/o offerte in numero e qualifica, ovvero non in possesso delle qualifiche minime prescritte dal capitolato, salvo deroghe concordate	€ 300,00 ad evento
Incuria nell'uso e/o danneggiamenti dei beni delle sedi in cui si svolgono i servizi	A seconda della gravità da un minimo di € 150,00 ad un massimo di € 500,00 ad evento,

	fermo il risarcimento dell'eventuale danno
Ogni caso di mancata o inadeguata formazione del personale rispetto a quanto offerto	€ 300,00
Irreperibilità protratta per oltre 24 ore di uno o più dei referenti del servizio o dei loro sostituti	€ 100,00 ad evento
Inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente, alla sicurezza o alla privacy	€ 250,00 ad evento
Mancata presentazione nei termini indicati, o comunque su richiesta, della documentazione o di altro materiale (relazioni, prospetti mensili delle ore, verifica adempimenti di legge, ecc..)	A seconda della gravità dell'inadempimento da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 500,00 ad evento
Malfunzionamento del software messo a disposizione non risolto entro le successive 24 ore dal rilevamento	€ 250,00 ad evento
Turn over del personale superiore a quanto proposto in sede di offerta	€ 500,00 ad evento
Sostituzione del coordinatore dichiarato in offerta	€ 700,00 ad evento
Mancato rispetto delle clausole sociali previste dai documenti di gara	A seconda della gravità dell'inadempimento da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 1.500,00 ad evento
Ogni altra difformità rispetto ai contenuti degli atti di gara, dell'offerta tecnica, o da norme primarie o secondarie applicabili nel servizio	A seconda della gravità dell'inadempimento da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 1.500,00 ad evento

### **Art. 13. Personale – Norme generali - incompatibilità**

1. Per le prestazioni contrattuali dovute, l'Appaltatore si obbliga al rispetto di tutte le prescrizioni di cui al Capitolato prestazionale, con riferimento particolare al capo relativo al personale adibito al servizio.
2. Il Fornitore ha indicato, tra le proprie risorse, un coordinatore del servizio, che sarà il riferimento del Committente per qualsivoglia richiesta inerente ai servizi oggetto d'appalto sotto il profilo tecnico e sarà, a sua volta, garante della corretta organizzazione dei servizi. Il Fornitore s'impegna a comunicare tempestivamente le assenze temporanee del suo referente, designando un sostituto. In caso di sostituzione definitiva del referente, che può avvenire esclusivamente per ragioni estranee alla volontà dell'Appaltatore (es. dimissioni, licenziamento) la nuova figura individuata dovrà avere profilo professionale analogo a quello della figura sostituita, ferma però restando l'applicazione della penale all'uopo prevista.
3. Il Fornitore si obbliga a consegnare i curricula delle figure professionali impegnate nell'esecuzione del contratto, ove la Committente ne faccia richiesta, entro 30 giorni dalla richiesta medesima.
4. Le figure professionali che svolgeranno le attività oggetto del presente contratto dovranno rispondere alle caratteristiche descritte nel Capitolato Tecnico ovvero a quelle migliorative eventualmente offerte e presteranno la loro attività conformemente a quanto espresso nel

- Capitolato Tecnico. Il Fornitore è tenuto a formare e gestire il proprio personale nel rispetto di quanto richiesto dal Capitolato Tecnico e di quanto indicato nell'Offerta Tecnica, se migliorativa. A tal fine, il Fornitore si impegna a presentare alla Committente, a semplice richiesta, le attestazioni di avvenuta formazione degli addetti.
5. L'Appaltatore dovrà impiegare un numero di addetti non inferiori agli standard previsti dai documenti di gara e da quelli previsti in sede di offerta tecnica, e comunque idonei a garantire la continuità, l'efficienza e la regolarità del servizio.
  6. L'Appaltatore è responsabile dell'osservanza, da parte del personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto, del rispetto delle prescrizioni a questi imposte dal Capitolato Prestazionale e dovrà fornire, a propria cura e spese, ai dipendenti impiegati nell'esecuzione del contratto le dotazioni minime necessarie eventualmente indicate nel Capitolato.
  7. Il Fornitore riconosce, altresì, alla Committente la facoltà di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto.
  8. Il Fornitore si obbliga ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporti di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro indicato nell'articolo che segue. L'appaltatore ed il personale impiegato ossequiano le vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.).
  9. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro suddetti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.
  10. Per le prestazioni richieste il Fornitore si obbliga ad avvalersi di personale specializzato con contratto di lavoro subordinato ovvero di somministrazione di lavoro ovvero con rapporto di lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla Legge n. 183/2014 e successivi Decreti attuativi, nonché di lavoratori autonomi (nel rispetto di quanto previsto all'art. 119, comma 3, del Codice), nei limiti e alle condizioni previsti nel presente contratto e suoi allegati.
  11. È a carico del Fornitore l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone alla Committente, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne la Committente da qualsivoglia onere e responsabilità.
  12. Il referente del contratto dell'appaltatore, per quanto di propria competenza, si obbliga ad attivare all'interno dell'Impresa ovvero nell'ambito dei rapporti tra l'Impresa e la Committente, in virtù del presente contratto, tutte le necessarie procedure organizzative, nonché gli opportuni flussi comunicativi, affinché sia pacifico per le risorse coinvolte, a vario titolo, nell'erogazione delle attività, che le stesse non debbano ritenersi in alcun modo assoggettate al potere organizzativo, direttivo e disciplinare da parte della Committente, e che sussista l'effettivo coordinamento delle maestranze ai fini del raggiungimento degli obiettivi contrattuali, secondo gli standard qualitativi previsti dalla documentazione di gara.

13. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui ai precedenti commi, il committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
14. Ai sensi di quanto previsto all'art. 11 comma 6 del Codice nel caso in cui la Committente riscontri che il documento unico di regolarità contributiva (DURC) segnala un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto (compreso il subappaltatore ed il cottimista di cui all'art. 119 del medesimo Codice), la Committente provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dalla Committente direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, in caso di lavori la Cassa edile.
15. Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore, e se del caso, del subappaltatore e dei soggetti titolari di subappalti e cottimi impiegato nell'esecuzione del Contratto, la Committente inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.
16. In assenza di risposta allo scadere del termine di cui al comma precedente oppure ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Committente pagherà, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Fornitore, oppure, ove applicabile e qualora sia previsto il pagamento diretto al subappaltatore ai sensi dell'art. 119 comma 11, del Codice, dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente. La Committente predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso in cui la richiesta della Committente sia stata formalmente contestata dal Fornitore, la Committente stessa provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
17. In ogni momento il DEC e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all'Appaltatore ed agli eventuali subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133; possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente nella struttura e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'Appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
18. L'impresa ed il personale che verrà impiegato dall'Appaltatore per l'effettuazione dei servizi affidati con il presente contratto sono obbligati, pena la risoluzione del contratto medesimo:
  - all'osservanza delle disposizioni previste dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 e di quello approvato dal Committente;
  - al rispetto del patto di integrità approvato dal committente.
19. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., l'Appaltatore, consapevole delle conseguenze derivanti dalla sottoscrizione di dichiarazioni mendaci, con la firma del presente contratto, dichiara di non aver concluso, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del committente che hanno esercitato nei suoi confronti, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto del committente medesimo.

#### **Art. 14. Clausole sociali**

1. Il Fornitore è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale   (CCNL *previsto in documentazione di gara o in alternativa quello indicato dall'appaltatore e ritenuto equivalente*).
2. Il Fornitore si impegna a garantire la stabilità occupazionale ai sensi dell'art. 57, comma 1 del Codice, assorbendo nel proprio organico il personale già operante nel servizio alle dipendenze del fornitore uscente, nel rispetto dell'art. 37 del CCNL coop. sociali, delle prescrizioni del Capitolato, ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e la nuova fisionomia del servizio.
3. Per le finalità di cui al comma precedente il Fornitore si obbliga a fornire alla Committente, con cadenza annuale, nonché al termine del Contratto, le informazioni relative al personale utilizzato nel corso di esecuzione del contratto. Tali informazioni dovranno ricomprendere almeno i seguenti dati: numero di unità, monte ore, CCNL applicato, qualifica, livelli retributivi, scatti di anzianità, sedi di lavoro, eventuali indicazioni di lavoratori assunti ai sensi della L. 68/1999, ovvero mediante fruizione di agevolazioni contributive previste dalla legislazione vigente, etc.
4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 10 dell'Allegato II.14 del Codice, l'inadempimento agli obblighi assunti in relazione alle clausole sociali potrà essere causa di risoluzione di diritto del Contratto previa valutazione da parte della Committente della gravità dello stesso.

#### **Art. 15. Disciplina del subappalto**

1. Il subappalto è ammesso alle condizioni e nei limiti previsti dall'art. 119, qui interamente richiamato, ed esclusivamente in relazione alle prestazioni che l'appaltatore ha indicato in sede di offerta. In assenza di una siffatta preventiva indicazione il subappalto non potrà essere autorizzato.

#### **Art. 16. Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa**

1. L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata del contratto, per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Appaltatore stesso quanto del committente e di terzi, nell'esercizio della propria attività in dipendenza di omissioni, negligenze, errori o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. La Ditta appaltatrice dovrà stipulare e mantenere operanti, per tutta la durata del contratto le polizze RCT/RCO, con massimali a discrezione dell'appaltatore, purché non inferiori complessivamente al valore stimato del contratto.
3. La polizza assicurativa prestata dalla Ditta appaltatrice copre anche i danni causati dalle imprese subfornitrici. Qualora la Ditta appaltatrice sia un'associazione temporanea tra imprese, la polizza assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo copre anche i danni causati dalle imprese mandanti.
4. Resta ferma l'intera responsabilità dell'Appaltatore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze contratte e/o per eventuali franchigie, sicché è suo onere prevedere adeguati al fine di minimizzare i rischi a suo carico.
5. Qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative, il contratto potrà essere risolto di diritto con conseguente ritenzione della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

6. Resta fermo che il Fornitore si impegna a consegnare, annualmente e con tempestività, alla Committente, la quietanza di pagamento del premio, atta a comprovare la validità della polizza assicurativa prodotta per la stipula del contratto o, se del caso, la nuova polizza eventualmente stipulata, in relazione al presente contratto.

#### **Art. 17. Garanzia definitiva**

1. Il Fornitore ha prestato garanzia definitiva che copre le obbligazioni assunte con il presente contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle stesse obbligazioni, le penali, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché, ove esistente, le obbligazioni assunte con il Patto di integrità.
2. Il Committente ha inoltre il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito: i) per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore; ii) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione dell'appalto; iii) per ogni eventuale anticipazione che la stazione appaltante debba effettuare per rimediare l'inadempimento del Fornitore.
3. Il Committente ha diritto di incamerare la garanzia, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'Impresa per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
4. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, di cui all'art. 1944 del c.c., la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta.
5. L'Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, se del caso anche mediante rinnovi e proroghe e tempestivi adeguamenti nell'ipotesi di variazioni anagrafiche o societarie, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
6. La Committente può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, la Committente conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore.
7. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito dall'art. 117, comma 8, del Codice, previa deduzione di crediti della Committente verso il Fornitore e subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all'Istituto garante, di un documento, in originale o copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso periodicamente dalla Committente in ragione delle verifiche di conformità svolte. Il fornitore dovrà inviare per conoscenza alla Committente la comunicazione che invia al Garante ai fini dello svincolo. Il Garante dovrà comunicare alla Committente il valore dello svincolo. La

- Committente si riserva di verificare la correttezza degli importi svincolati e di chiedere al Fornitore ed al Garante in caso di errore un'integrazione.
8. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità attestante la corretta esecuzione dell'appalto.
  9. Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 117 del Codice.
  10. Il Fornitore si impegna a consegnare, alla scadenza della rata, ove prevista, e con tempestività, alla Committente, la quietanza di pagamento del premio periodico, atta a comprovare la validità della polizza fideiussoria prodotta per la stipula del contratto o, nei diversi casi di sostituzione del garante, variazioni anagrafiche o integrazioni, la nuova polizza/appendice eventualmente stipulata, in relazione al presente contratto.

#### **Art. 18. Divieto di cessione del contratto e cessione del credito**

1. È fatto divieto all'appaltatore di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 120, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. L'appaltatore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente Contratto, nelle modalità espresse dall'art. 120, c. 12, e dall'art. 6 dell'allegato II.14 del Codice, qui integralmente richiamati. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Committente, la quale ha facoltà di rifiutare la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.
3. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
4. In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore ai suddetti obblighi, il Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

#### **Art. 19. Risoluzione per inadempimento dell'Appaltatore**

1. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dalla legge, la Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
  - a) il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'art. 94, comma 1 del Codice, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;
  - b) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE;
  - c) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71 del medesimo Decreto;
  - d) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/01, che impediscano all'Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
  - e) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di taluno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per l'aggiudicazione della procedura e la stipula del contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
  - f) in caso di applicazione di penali per un importo complessivo superiore alla misura del 10% del valore del contratto (netto opzioni);

- g) in caso di applicazione di 5 penali nell'arco di 12 mesi comminate in relazione alla medesima fattispecie, senza che l'appaltatore abbia adottato i correttivi richiesti dal Committente, tali da ritenere che la reiterazione sia consapevole e deliberata;
  - h) in caso di mancata copertura assicurativa o di carenza o assenza di reintegro della garanzia definitiva;
  - i) in caso di mancata esecuzione di uno o più servizi, anche per una sola giornata, senza che la sospensione sia stata previamente concertata con il committente.
  - j) in caso di personale con inquadramenti inferiori rispetto a quelli previsti dal CCNL applicato, ovvero in caso di personale non in possesso delle qualifiche minime previste, ovvero ancora in caso di mancato rispetto del monte ore previsto in offerta per le diverse figure professionali;
  - k) in caso di mancata implementazione totale o parziale delle migliorie proposte in sede di offerta tecnica;
  - l) in caso di mancata applicazione delle clausole sociali nei termini previsti dal capitolato;
  - m) in tutti gli ulteriori altri casi espressamente previsti nel presente contratto e nella documentazione di gara.
2. La Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, deve risolvere il presente contratto qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui agli artt. 94 e 95 del Codice,
  3. In caso in cui la Committente accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore. L'accertamento viene compiuto mediante relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto al Fornitore. La Committente formula, altresì, la contestazione degli addebiti al Fornitore, e contestualmente assegna un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Fornitore deve presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, la Committente ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto con atto scritto comunicato al Fornitore, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
  4. Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, la Committente assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, la Committente potrà risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
  5. In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Committente, a mezzo pec, per porre fine all'inadempimento, la

Committente stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto della Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

6. Nel caso di risoluzione del contratto il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 122, comma 5, del Codice.
7. In caso di risoluzione del presente contratto, il Fornitore si impegna, sin d'ora, a fornire alla Committente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto. In caso di risoluzione per responsabilità dell'appaltatore, il Fornitore è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dalla Committente per affidare ad altra impresa le prestazioni, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 124 comma 1 del Codice.
8. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno la Committente incamererà la garanzia definitiva.
9. La Committente, in caso di risoluzione e comunque nei casi di cui all'art. 124, comma 1, del Codice, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario originario in sede di offerta o, ove previsto in documentazione di gara, alle condizioni proposte dell'operatore economico interpellato.
10. Resta fermo quanto previsto all'art. 122 del Codice.

#### **Art. 20. Recesso**

1. Ai sensi dell'art. 123 del D. Lgs. n. 36/2023, fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D.Lgs. n. 159/2011, il committente può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento servizi eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14 del D. Lgs. n. 36/2023 medesimo.
2. Resta ferma l'ipotesi di recesso contemplata dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i.

#### **Art. 21. Forza Maggiore**

1. Costituisce forza maggiore il verificarsi di eventi o circostanze, quali, incendi, uragani, terremoti, conflitti bellici, pandemie, che impediscono ad una parte di eseguire una o più obbligazioni contrattuali, se e nella misura in cui la parte che subisce l'impedimento prova tutte le seguenti condizioni:
  - a. che l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
  - b. che esso non avrebbe ragionevolmente potuto essere previsto al momento della conclusione del contratto;
  - c. che gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere ragionevolmente evitati o superati dalla Parte Interessata."

2. Al verificarsi di un Evento di Forza Maggiore, ai sensi e per gli effetti di cui artt. 1218 e 1258 cod. civ., il Fornitore non sarà ritenuto responsabile dell'inadempimento o del ritardato adempimento, e non si potrà procedere all'applicazione delle penali e/o alla risoluzione del contratto per inadempimento. Al fine di non incorrere in responsabilità, il Fornitore avrà l'obbligo di comunicare alla Committente che intende avvalersi della causa esimente prevista nel presente articolo, motivando e documentando le circostanze di fatto che impediscono il corretto adempimento delle prestazioni contrattuali, le obbligazioni sul cui adempimento impattano i predetti eventi, le ragioni per le quali tali circostanze non erano prevedibili al momento della stipula del Contratto e non erano evitabili con la dovuta diligenza, le misure di mitigazione dell'impatto che ha adottato o intende adottare e i nuovi termini e modalità di adempimento, nonché ogni informazione/documentazione utile per consentire alla Committente la valutazione dei presupposti per l'applicazione della disciplina della Forza Maggiore prevista nel presente articolo. Qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano solo parzialmente l'adempimento delle prestazioni contrattuali, il Fornitore sarà tenuto, in linea con l'art. 121 comma 5 del Codice, a rispettare le prescrizioni contrattuali in relazione alle prestazioni la cui esecuzione non sia resa impossibile dai predetti eventi; qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano totalmente la prestazione, la Committente potrà disporre la sospensione delle prestazioni contrattuali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 121, comma 1 del Codice per il periodo strettamente necessario alla cessazione degli Eventi di Forza Maggiore. È fatto obbligo al Fornitore comunicare alla Committente tempestivamente la cessazione degli eventi di Forza Maggiore, affinché la Committente disponga la ripresa dell'esecuzione e indichi i nuovi termini contrattuali e/o le diverse modalità di esecuzione della prestazione. La ripresa dell'esecuzione delle prestazioni dovrà essere formalizzata mediante redazione del verbale di ripresa in cui dovranno essere indicati anche i nuovi termini di esecuzione e/o le diverse modalità di esecuzione.
3. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel Contratto, costituisce causa di risoluzione l'impossibilità sopravvenuta della prestazione a causa di eventi di Forza Maggiore. In tal caso sarà onere del Fornitore che invoca la risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, dimostrare che la prestazione è divenuta effettivamente impossibile per uno degli eventi contemplati dal presente articolo. Nel caso in cui il Committente non contesti la domanda di risoluzione proposta dal Fornitore, il contratto si intenderà risolto ai sensi e per gli effetti degli articoli 1256 e 1463 c.c., senza che nessuna delle parti possa pretendere dall'altra alcunché, in termini di risarcimento danni, indennizzo, rimborso costi o altro. Nel caso in cui il Committente contesti la domanda di risoluzione proposta dal Fornitore per impossibilità sopravvenuta della prestazione, ai sensi dell'art. 1256 c. c., la stessa valuterà l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento da parte del Fornitore ai fini dell'adozione dei provvedimenti di sospensione, dell'applicazione delle penali e/o dei rimedi risolutivi previsti dal presente contratto.

**Art. 22. Obblighi di riservatezza**

1. L'Appaltatore ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dal committente, di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del contratto medesimo, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché fatti, stati e condizioni relativi alle attività svolte dal committente o relativi ai fruitori del servizio di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.

2. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo e secondo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto.
3. L'Appaltatore impronta il trattamento dei dati dei fruitori del servizio nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Regolamento"), e dal D. Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii., da norme di legge e da provvedimenti applicabili, con particolare riguardo all'adozione di idonee misure tecniche ed organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato, con particolare riferimento ai dati sensibili.

**Art. 23. Trattamento dei dati personali**

1. Nei rapporti interni le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Regolamento"), dal D. Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii., da norme di legge e da provvedimenti applicabili, con particolare riguardo all'adozione di idonee misure tecniche ed organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato.
2. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
3. Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). Gli interessati, ove ritengono che il trattamento dei dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie.
4. Il committente tratta i dati relativi al contratto ed alla sua esecuzione per l'adempimento degli obblighi legali ad essa connessi, come meglio precisato nell'informativa resa nella lettera d'invito.
5. Nei rapporti esterni l'appaltatore si impegna ad osservare le seguenti disposizioni, nell'ambito dei trattamenti dei dati personali che realizzerà per conto del committente quale Titolare/Responsabile primario nello svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto, garantendo così il rispetto della normativa vigente in materia di tutela e sicurezza dei dati anche nei confronti dell'utenza servita.
6. L'appaltatore, ai sensi dell'articolo 28 Regolamento Europeo, con la sottoscrizione del contratto è nominato Responsabile esterno dei trattamenti di dati, e per il fine dichiara di poter offrire garanzie in termini di conoscenza specialistica, affidabilità, risorse, nonché in ordine all'adozione di misure tecniche, logiche e organizzative adeguate ad assicurare che i trattamenti dei dati personali siano conformi alle esigenze del Regolamento Europeo.
7. L'appaltatore ottempererà a tutte le norme in materia di Trattamento dei Dati Personali in relazione al Trattamento dei Dati Personali ivi comprese quelle che saranno emanate nel corso di durata del Contratto al fine di assicurare, ciascuno nell'ambito delle proprie attività e competenze specifiche, un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, inclusa la

riservatezza, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

8. L'appaltatore si impegna a:

- non determinare o favorire mediante azioni e/o omissioni, direttamente o indirettamente, la violazione da parte del committente o comunque del Titolare del trattamento delle Norme in materia di Trattamento dei Dati Personali;
- trattare i Dati Personali esclusivamente in conformità alle istruzioni fornite, nella misura ragionevolmente necessaria all'esecuzione del Contratto, e alle Norme in materia di Trattamento dei Dati Personali;
- adottare, implementare e aggiornare Misure di sicurezza adeguate a garantire la protezione e la sicurezza dei Dati Personali al fine di prevenire a titolo indicativo e non esaustivo:
  - incidenti di sicurezza; violazioni dei dati personali (*Data Breach*)
  - ogni violazione delle Misure di sicurezza;
  - tutte le altre forme di Trattamento dei dati non autorizzate o illecite.

9. L'appaltatore si impegna a designare la figura professionale del Responsabile della protezione dei dati di cui all'art. 37 GDPR e a comunicarne i dati e i contatti di riferimento tempestivamente al committente

10. L'appaltatore si impegna altresì a:

- trattare i dati solo per l'esecuzione delle attività di cui all'oggetto del Contratto;
- garantire che il trattamento dei Dati Personali sia effettuato in modo lecito, corretto, adeguato, pertinente e avvenga nel rispetto dei principi di cui all'artt. 5 e ss. del GDPR;
- garantire la riservatezza dei dati personali trattati per l'esecuzione delle attività del Contratto;
- garantire che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù del presente Contratto: i) si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza; ii) abbiano ricevuto, e ricevano, da parte dell'appaltatore la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali; iii) accedano e trattino i dati personali osservando le istruzioni contenute nel presente contratto e dalla normativa vigente;
- collaborare e supportare nel dare riscontro scritto, anche di mero diniego, alle istanze trasmesse dagli Interessati nell'esercizio dei diritti previsti dagli artt. 15-23 del GDPR, ovverosia alle istanze per l'esercizio del diritto di accesso, di rettifica, di integrazione, di cancellazione e di opposizione, diritto alla limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto a non essere oggetto di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione;
- adottare e aggiornare un registro di tutte le attività di trattamento eseguite per conto del committente, completo di tutte le informazioni previste all'art. 30 del GDPR;
- assistere e collaborare pienamente con il committente nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 31, 32, 33, 34, 35 e 36 del GDPR;
- richiedere autorizzazione al committente allorché intenda avvalersi di Terzi Autorizzati per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento.

11. Con specifico riferimento ai dati particolari di cui all'art. 9 del GDPR, e comunque anche gli altri dati stante la scarsa rilevanza quantitativa dei dati da trattare, l'appaltatore s'impegna a:
  - garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del GDPR;
  - operare la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
  - assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
  - ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
  - operare una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento;
  - adottare le misure di sicurezza previste da codici di condotta di settore ove esistenti e dalle certificazioni ove acquisite (art. 40 -43 GDPR);
  - garantire che chiunque agisca sotto la sua autorità e abbia accesso ai Dati Personali non tratti tali dati se non debitamente istruito.
12. L'appaltatore non può trasferire i Dati Personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che non abbia preventivamente ottenuto autorizzazione scritta dal committente.
13. Il Fornitore si impegna a non conservare - nonché a garantire che i Terzi autorizzati non conservino - i Dati Personali per un periodo di tempo ulteriore al limite di durata strettamente necessario per l'esecuzione dei servizi e/o l'adempimento degli obblighi di cui al presente Contratto, o così come richiesto o permesso dalla legge applicabile.
14. Alla scadenza del Contratto o al termine della fornitura dei servizi relativi al Trattamento dei Dati l'appaltatore dovrà cancellare tutti i Dati Personali nonché cancellare tutte le relative copie esistenti, fatto salvo quanto diversamente disposto dalle Norme in materia di Trattamento dei Dati Personali.
15. L'appaltatore manleverà e terrà indenne il committente da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termini di danno reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione delle Norme in materia di Trattamento Personali e/o del Contratto (inclusi gli Allegati) comunque derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua e/o dei suoi agenti e/o Terzi autorizzati.
16. Resta inteso che il committente potrà imporre misure ulteriori, idoneamente formalizzate tra le parti, al fine del rigoroso rispetto della disciplina sulla privacy.

**Art. 24. Spese contrattuali, imposte, tasse,**

1. È a carico dell'appaltatore l'imposta di bollo, calcolata sulla base di quanto previsto dall'art. 18, c. 10 del Codice.
2. Sono a carico dell'appaltatore gli ulteriori oneri e diritti connessi alla stipula del contratto, ivi compresi i diritti di segreteria e rogito.
3. Il contratto sarà soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente contratto si intendono I.V.A. esclusa.
4. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e conseguentemente, tenuto conto di quanto previsto dal comma che precede, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico del Fornitore medesimo.

**Art. 25. Foro esclusivo**

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto che non siano state risolte bonariamente si farà riferimento al Foro territorialmente competente in ragione della sede legale dell'Azienda.